20 maggio 2013

Sport e cannabis...via libera al doping "ri-creativo ???!

di **Elisa Brigandi**

Il mitico Bob Marley tra un "joint" e una melodia non diceva mai di no ad una partita di calcio.

Il suo "guaritore" raccontava che il cantante morì per un cancro che gli sarebbe entrato da una ferita al piede rimediata proprio mentre giocava contro dei giornalisti.

Dopo anni e con una scelta che sicuramente aprirà le porte a molti dibatti tra proibizionisti da un lato e fautori della liberalizzazione dall'altro, la WADA (la Word Anti Doping Agency – Agenzia Mondiale Antidoping) ha recentemente elevato il limite di cannabis consentito nello sport.

In ambito sportivo, infatti, fino alla recente modifica, era considerato doping solo l'assunzione di quantitativi tali da produrre livelli THC (il tetraidrocannabinolo,) superiori al limite di 15 ng/ml.

In oggi, dopo la modifica, si è invece passati dai 15 ng di cannabis per millilitro di sangue fissati nel 1999 agli attuali 150 ng, con un innalzamento di 10 volte superiore al precedente valore.

Secondo i primi commentatori della notizia tale novità dovrebbe portare ad una riduzione dell'80% dei casi di positività, venendo in contro alle richieste avanzate da tante federazioni sportive che più volte avevano sollecitato l'eliminazione della cannabis dalla lista delle sostanze proibite, in quanto gli effetti della sostanza, come sostenuto dalla comunità scientifica, sarebbero solo rilassanti e non produrrebbero in concreto alcuna reale modifica nelle prestazioni sportive.

I dati statistici, infatti, confermano che nel 2011, rispetto alle positività totali degli atleti sanzionati per doping, ben l'8% aveva fatto uso di cannabis, il tutto accertato con un grande impegno di risorse e personale da parte dei laboratori nei controlli.

La ratio sottesa alla decisione, pertanto, dovrebbe essere quella di ottimizzare al massimo i controlli.

Il problema del precedente limite, infatti, era che con la soglia di 15 ng si rischiava di sanzionare anche il consumo occasionale, ad. es in occasione di una festa (con la sola esclusione del fumo passivo, la cui soglia era comunque sotto i 15 ng). La conseguenza della nuova apertura sarà che se in passato si poteva risultare facilmente positivi ai controlli antidoping anche per un uso di cannabis pregresso di diverse settimane rispetto al controllo antidoping, in futuro sarà più difficile, ma non impossibile. Con la nuova soglia di 150 ng si cerca sempre di scoraggiare l'uso della sostanza, in quanto l'assunzione della cannabis rimane sempre punibile, ma andando a colpire solo ed esclusivamente le positività più vicine alla gara. Tale riduzione permetterebbe in concreto di concentrare più risorse e personale sul doping vero e proprio, con un forte risparmio di soldi ed investimenti tutti da dirottare al controllo e alla repressione di altro tipo di sostanze più pericolose e realmente dopanti.

Non si può quindi parlare di una vera e propria liberalizzazione bensì di un piccolo cambiamento rispetto al passato.

Il caso più eclatante degli ultimi anni è stato sicuramente quello del pluricampione olimpionico di nuoto Michael Phelps che nel 2009, a seguito di uno scoop giornalistico in cui venne fotografato mentre fumava da un cilum di vetro, fu squalificato per tre mesi dalla competente federazione.

Per analoghe vicende è stato recentemente sanzionato con due mesi di squalifica l'attaccante dell'Albino Leffe Karamoko Cisse Gino per positività a un metabolita di tetraidrocannabinolo dopo un controllo antidoping al termine della partita con il Pavia, mentre il portiere olandese dell'Ado Den Haag, è stato condannato a sei mesi con la condizionale e a 240 ore di servizi sociali

Le modifiche al regolamento lanciano, inoltre, numerosi spunti per riflettere sulla sottile linea che separa le sostanze stupefacenti e le sostanze dopanti e sui dibattiti in merito ai numerosi casi di assunzione di cocaina nello sport, sostanza anch'essa improduttiva di effetti sulle prestazioni atletiche, e che in passato ha visto casi eclatanti come quello dell'ex campionessa di tennis Martina Hingis.

Sicuramente interessati alla nuova apertura della WADA saranno i movimenti come quello di Farid Ghehioueche, fondatore nel 1999 della Dynamo di Belleville, fusasi poi con lo Spartak Menilmontant dando origine Stella Rossa di Belleville squadra simbolo dell'associazione "Cannabis Social Club" movimento che promuove non solo la liberalizzazione della marijuana, ma anche quella del calcio ganja. Memorabile fu lo gara della Stella Rossa con la squadra del Paris Foot Gay, match che vide la squadra del Paris prevalere sugli avversari in quanto decisamente più in forma, scattanti e meno "rilassati".

Per il resto, occorrerà attendere il futuro per vedere i risultati a cui condurrà nella lotta mondiale al doping questa nuova apertura della WADA.

Tags: doping, WADA

Condividi questo post:

01 aprile 2012

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive parla di fidelity card...è l'addio alla vecchia tessera del tifoso??

di **Elisa Brigandi**

La notizia della possibile sostituzione della tessera del tifoso con una fidelity card (apparsa su numerosi organi di informazione, alla luce di una fraintendibile determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive – la numero 12 dell'8 marzo scorso) ha subito suscitato la reazione di alcuni ambienti politici che in passato ne avevano supportato il progetto e che hanno visto in tale scelta un allentamento dei futuri controlli nei confronti del tifo violento.

Aldilà delle polemiche intercorse e della dura presa di posizione da parte del capo della polizia Antonio Manganelli ("*Non ci sarà* – ha dichiarato – *nessuna nuova tessera del tifoso, io non so quale imbecille ha messo in giro la voce. La tessera del tifoso resterà esattamente quella che è oggi*"), riteniamo qui opportuno un approfondimento preliminare sul precedente documento (e sulla dura battaglia intrapresa da alcune tifoserie) prima di concentrarci sulla sua possibile evoluzione.

L'attuale tessera del tifoso è una card polifunzionale che contiene i dati personali del possessore ed è contrassegnata da un codice alfanumerico che la identifica in modo univoco. Secondo gli ideatori la sua ratio è quella di permettere ai possessori di identificarsi con una comunità di tifosi "virtuosi", permettendo al possessore di fruire di facilitazioni e servizi messi a disposizione dai club, di accedere agevolmente agli impianti sportivi tramite i varchi elettronici e di seguire la squadra in trasferta nel settore "ospiti".

In particolare, la tessera è stata introdotta con il decreto ministeriale del 15/08/2009 in base al quale le *società sportive dovevano comunicare alla Questura (*anche in caso di sostituzione del nominativo del beneficiario dell'agevolazione e del destinatario del titolo di accesso*), i dati anagrafici dei soggetti destinatari dell'agevolazione, ovvero della cessione del titolo di accesso allo stadio. Il tutto al fine di verificare* la sussistenza o meno dei requisiti ostativi di cui agli artt. 8 e 9 del D.L. 8 febbraio 2007, n.8.

In primo luogo, l'articolo 8 *prevede, infatti, un divieto espresso* alle società sportive di corrispondere sovvenzioni, contributi e/o facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, ai soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, DASPO e misure di prevenzione, ovvero soggetti condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.

In secondo luogo, l'articolo 9 *prevede, invece, un divieto per* le società organizzatrici di competizioni calcistiche di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari dei predetti provvedimenti di cui all'articolo 6 L. 401/89, o a soggetti condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Il Ministero dell'Interno aveva poi emanato una direttiva con la quale chiariva le nuove regole e specificava che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le società avrebbero potuto vendere i tagliandi riservati ai settori "ospiti" solo ai possessori della tessera.

Nei settori dello stadio diversi era invece permesso l'accesso con l'uso di titoli diversi dalla tessera del tifoso.

Sempre a decorrere dalla stessa data i club avrebbero potuto far sottoscrivere abbonamenti solo a chi era in possesso della tessera.

Da qui le forti critiche dei tifosi che vedevano in questo documento uno strumento di autentica schedatura, con conseguente violazione dei diritti fondamentali.

Nel 2010, a onor del vero, qualche dubbio era stato sollevato anche dal Garante per la Privacy, il quale aveva osservato come occorressero più garanzie per la tessera del tifoso, in quanto i vari possessori dovevano essere informati in modo puntuale sull'uso dei dati personali forniti al momento della sottoscrizione. In particolare, i club avrebbero dovuto evidenziare con maggiore precisione la differenza tra dati che non richiedevano il consenso, perché connessi al rilascio della tessera, e quelli che, invece, lo richiedevano (per es. per marketing, invio di comunicazioni commerciali ecc.).

Nel giugno del 2011 fu, poi, siglato un protocollo di intesa tra il Viminale ed i vertici del CONI e della FIGC teso a trasformare sempre di più la tessera in uno strumento di partecipazione dei tifosi prevedendo regole in base alle quali i tagliandi per i posti destinati ai tifosi ospiti potevano essere acquistati soltanto dai possessori della tessera stessa e non potevano essere venduti a chi era residente nella regione origine della trasferta (mentre in caso di società appartenenti alla stessa regione, ai soggetti residenti nella provincia da cui proveniva la squadra ospite).

La vicenda della tessera non mancò di approdare nelle aule giudiziarie. Codacons e Federsupporter avevano, infatti, sollevato eccezioni sulla base della circostanza che per ottenere la tessera i tifosi fossero costretti ad avere una carta di credito ricaricabile, condizione quest'ultima che rischiava di condizionare le scelte economiche dei tifosi/consumatori. La questione fu respinta in primo grado, ma la decisione fu riformata in secondo grado allorché il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5364 del 07.12.2011, aveva accolto le doglianze statuendo che il rilascio condizionato al possesso di una carta di credito prepagata rappresentava una pratica commerciale scorretta. In particolare i giudici sottolinearono che : *"L'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l'uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo. In tal senso depone, peraltro, il fatto che, per il tifoso, l'ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l'acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un'operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto".*

In tale contesto andrebbe, quindi, ad inserirsi la nuova fidelity card che dovrebbe entrare in vigore a partire dalla prossima stagione più come una carta di servizi e agevolazioni studiate dai club per i tifosi che non come un mero strumento di controllo, (anche se, è bene ribadirlo, resterà sempre necessaria per le trasferte e per gli abbonamenti).

In specie, tra le principali novità annoveriamo un certo snellimento nelle procedure di rilascio e la possibilità di aderire al progetto "*Porta un amico allo stadio*" (in oggi ancora in fase sperimentale) in base al quale la card darebbe diritto all'acquisto di un biglietto per un conoscente non "tesserato" per le trasferte, purché il settore dei due biglietti sia lo stesso e i posti possibilmente contigui.

Non si è fatta però mancare l'immediata replica delle tifoserie, che hanno fatto sapere di non aver bisogno di "balie" per andare allo stadio.

Di fronte, poi, alle predette polemiche avanzate da quanti ritengono la nuova card come un passo indietro rispetto ai progetti originari, il Viminale ha fatto sapere che non vi sono radicali modifiche rispetto alla tessera del tifoso andando il nuovo strumento a colmare per lo più quelle inadeguatezze eccepite dal Consiglio di Stato in tema di concorrenza.

Tags: fidelity card, sicurezza negli stadi, tessera del tifoso

Condividi questo post:

24 settembre 2012

PREZIOSI : DASPO O NON DASPO ?

di **Elisa Brigandi**

Ancora una volta il Presidente rossoblu è al centro dell'attenzione mediatica dell'Italia calciofila. E infatti di dominio pubblico la notizia riportata sui maggiori quotidiani sportivi per cui il Presidente rossoblu sarebbe indagato dalla Procura della Repubblica di Genova per aver il 26 agosto 2012 assistito allo stadio Luigi Ferraris alla gara Genoa-Cagliari violando così una prescrizione consistente nel divieto di ingresso allo stadio impostagli dall'Autorità Giudiziaria a seguito delle vicende giudiziarie relativa al caso di Genoa – Venezia del 2005 quando i rossoblu neopromossi in A, videro sfumare la promozione proprio a causa della condanna della Giustizia Sportiva e finirono addirittura in serie C1.Dopo una prima lettura della notizia sorge spontaneo domandarsi cosa sia accaduto, perché proprio ora, a distanza di così tanto tempo dalle vicende del 2005, e quale misura è stata in concreto violata dal Presidente: un DASPO o altro tipo di prescrizione? La risposta è di facile soluzione e la si trova proprio nelle vicende giudiziarie che coinvolsero il Presidente rossoblu nel 2005. Al termine del lungo iter giudiziario inerente il caso Genoa-Venezia, Preziosi era stato, infatti, condannato per il reato di frode sportiva alla pena di 4 mesi di reclusione e 400 € di multa ai sensi dell'art. 1 L. 401/89, oltre che – e qui si svela l'arcano – alla pena accessoria prevista dalla stessa legge del divieto di ingresso per sei mesi *all'interno di stadi, strutture sportive, luoghi dove si giochi d'azzardo, sale-scommesse, nonché uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese .*

La condanna a 4 mesi fu poi condonata in quanto nel frattempo era intervenuta la legge n. 241 del 31 luglio 2006 che aveva concesso l'indulto (una causa di estinzione della pena) per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive . Secondo la previsione del codice penale (art. 174 c.p.) l'indulto però non si estende alle pene accessorie a meno che la legge specifica di concessione non lo preveda espressamente. Previsione questa che di fatto mancherebbe nella legge del 2006 con la conseguenza che la pena accessoria del divieto di ingresso *all'interno di stadi, strutture sportive, luoghi dove si giochi d'azzardo, sale-scommesse, nonché uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese non poteva dirsi condonata.* La Corte di Cassazione nel frattempo il 17 maggio 2012 aveva poi rigettato il ricorso rossoblu avverso la predetta condanna emessa a suo tempo dalla Corte di Appello di Genova: da qui passaggio obbligato è stata la messa in esecuzione nel mese di luglio 2012 della predetta pena accessoria. Secondo il Pubblico Ministero, pertanto, il 26 agosto 2012 Preziosi avrebbe quindi violato la citata sanzione esecutiva recandosi allo stadio di Marassi per assistere alla gara con il Cagliari Non un Daspo tradizionale quindi ma una vera e propria pena accessoria dal contenuto simile ma dagli effetti diversi. Non resta quindi che attendere gli esiti della vicenda giudiziaria per sapere come il patron rossoblu si difenderà e quando lo potremo vedere – in carne ed ossa – nuovamente allo stadio!

Tags: DASPO, DASPO frode sportiva, frode, frode sportiva, sportiva

Condividi questo post:

06 aprile 2012

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI APPLICABILE AGLI ATLETI DILETTANTI ..... LA U.E. SEGNA LA FINE DI UN'ERA ?

di **Elisa Brigandi**

La notizia riportata alcuni giorni fa sulle pagine di diversi quotidiani ormai è ufficiale: l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia (n. 4146/2011) con una formale lettera di messa in mora.

La ragione dell'infrazione? La violazione dei principi di parità di trattamento nell'accesso all'attività lavorativa e alle attività economiche e di libertà di circolazione di cui all'art. 45 del Trattato U.E. a causa del tetto al numero massimo di stranieri comunitari tesserabili per le società di pallanuoto previsto dalla Federnuoto (F.I.N.). Secondo il citato art. 45, infatti, "*la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata*" e " *implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro*" importando il diritto di "*spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri*". Quanto sopra stride quindi con le norme previste dalla F.I.N. che equiparano gli atleti stranieri comunitari agli atleti stranieri NON comunitari. Per la U.E. gli atleti comunitari dovrebbero invece essere equiparati agli italiani ed essere liberi di circolare (e quindi essere tesserati) senza limiti di alcun genere. Il Regolamento della Pallanuoto maschile serie A 1, regolando, infatti, il tesseramento degli Atleti c.d. non Italiani, dispone che " *è possibile tesserare sino ad un massimo di 2 (due) Atleti non Italiani*".

Le conseguenze dell'infrazione? Consistenti ! Una sanzione da 10 milioni di euro se la F.I.N. entro il 26/05/2012 non adeguerà i propri regolamenti federali alla normativa comunitaria dell'Unione Europea. Nei fatti però la procedura di infrazione potrebbe avere conseguenze anche sulle altre discipline sportive: lo sport italiano difficilmente potrà quindi continuare ad ignorare i principi comunitari in nome della c.d. "specificità" dello sport.

Ma come siamo arrivati a questo punto? Nel febbraio del 2011 la U.E. aveva inviato una lettera alla F.I.N. con la quale si chiedeva in nome della libera circolazione dei lavoratori di eliminare i limiti al tesseramento degli stranieri comunitari. LA F.I.N. invece nel Regolamento della Pallanuoto maschile serie A 1, per la stagione agonistica 2011/2012 ha mantenuto il tetto di due stranieri e ha stabilito che dalla stagione agonistica 2012/2013 il numero degli atleti non italiani sarebbe stato ridotto ad uno solo. L'Unione Europea non è stata d'accordo e conseguentemente ha aperto la procedura contro l'Italia confermando la violazione dei citati principi del diritto comunitario.

All'Italia sono quindi concessi due mesi per presentare le proprie osservazioni circa gli addebiti mossi, in caso negativo, la Commissione U.E., organo competente per la procedura, emetterà un *parere motivato* con cui opererà una formale diffida ad adempiere nei confronti dello Stato sottoposto alla procedura.

Se l'Italia non si conformerà al parere nel termine fissato dalla Commissione, questa sarà legittimata a proporre *ricorso per inadempimento* alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Se poi la Corte decidesse riconoscendo la violazione del diritto comunitario, l'Italia avrà l'obbligo di porre rimedio alla violazione accertata, fermo restando che se la Commissione ritenesse inidonei i provvedimenti presi per conformarsi alla sentenza , potrà anche avviare un'ulteriore procedura di infrazione con un nuovo giudizio innanzi alla stessa Corte per l'esecuzione della sentenza chiedendo anche il pagamento di una somma forfettaria e di una penalità di mora.

Giuridicamente la questione, quindi, è molto interessante in quanto il principio di libera circolazione invocato dall'Unione europea opera per i "lavoratori" e quindi – in linea di principio – in Italia dovrebbe operare solo per gli sportivi c.d. professionisti, per tali intendendosi quelli ai quali si applica la legge sul lavoro sportivo, la c.d. Legge n. 91 del 1981. Gli atleti della F.I.N. però per definizione statutaria sono dilettanti. Perché allora applicare tali principi comunitari anche a tutti gli sportivi dilettanti, ossia agli atleti non professionisti?

A rispondere al questo sovviene la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea.

In principio, infatti, furono i casi dell'olandese Walrave e dell'italiano Donà a portare all'attenzione dei giudici il problema della libera circolazione dei lavoratori. Poi arrivò la famosa sentenza Bosman nel 1995.

Nel caso *Walrave (*1974) la Corte di Giustizia della Comunità Europea statuiva che l'attività sportiva doveva essere disciplinata dal diritto comunitario in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 Trattato CE, Tale veniva, infatti, considerata ogni attività che, anche se non si proponeva uno scopo di lucro, partecipava agli scambi economici.

Nel caso *Donà* (1976) si riconosceva esplicitamente che l'attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti, che svolgevano un lavoro subordinato o effettuavano una prestazione di servizi retribuita, rivestiva carattere economico per cui erano incompatibili con il Trattato CE le norme di una disciplina che riservano ai soli cittadini nazionali il diritto di partecipare, come sportivi professionisti o semi-professionisti, a incontri di calcio.

Nella famosa sentenza *Bosman* del 1995 si fece un ulteriore passo in avanti e grazie ad essa il diritto comunitario entra prepotentemente nell'ambito della regolamentazione delle attività sportive, mettendo per la prima volta in discussione il sistema di trasferimento dei calciatori da una società ad un'altra e sgomberando il campo da possibili affermazioni che tendevano a porre in discussione l'efficacia dell'ordinamento comunitario in relazione a quello sportivo. La Corte ribadiva che l'attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti costituiva attività economica Inoltre, secondo la Corte, le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi non ostacolavano normative o prassi giustificate da motivi non economici, inerenti alla natura e al contesto specifici di alcune competizioni sportive. La restrizione della sfera d'applicazione delle norme sulla libera circolazione doveva restare, tuttavia, entro i limiti del suo oggetto specifico e non poteva essere invocata per escludere un'intera attività sportiva dalla sfera d'applicazione del Trattato. Per la giurisprudenza della Corte, quindi, l'unico fattore che contava era il carattere economico dell'attività svolta, mentre risultava priva di rilevanza la qualifica, meramente formale, di atleta professionista o dilettante. Nel c.d. caso *Deliege* (2000) si chiariva addirittura l'irrilevanza della qualifica dell'atleta e si consideravano le attività strumentali che generavano reddito andando oltre la mera attività sportiva e affermandosi anche che la semplice circostanza che una Federazione sportiva qualificasse unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne facevano parte non era di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitassero attività economiche ai sensi dell'art. 2 Trattato CE.

Pertanto, l'analisi della giurisprudenza comunitaria permettere di concludere che, per considerare un'attività sportiva come un'attività economica rilevante per il diritto comunitario, è necessaria l'esistenza di uno stretto legame tra l'aspetto puramente sportivo e quello economico dell'attività stessa, nel senso che, laddove la partecipazione di un atleta ad una competizione sportiva trascende il mero aspetto agonistico, rivelando anche una propria dimensione economica (contratti sponsorizzazione, compensi ecc.), allora si configura proprio come un'attività economica.

Al contrario, quando l'evento sportivo presenta unicamente una rilevanza sportiva, al di fuori di ogni logica economica, si è fuori dall'ambito comunitario.

Ma gli altri sport italiani come si pongono in rapporto a tali criteri?

Nel basket, per es., il discrimen non è la nazionalità quanto formazione sportiva italiana., ovvero avere praticato attività sportiva per almeno 4 anni nei vivai italiani. Ogni squadra può scegliere due moduli: 5 atleti non "formati" (3 extraeuropei) più 7 "formati", oppure 6 non "formati" (2 extraeuropei) più 6 "formati.

Nella pallavolo in A1 3 atleti su 7 devono essere italiani (compreso il libero) che sale a 5 in A2 sia maschile che femminile. Nella A1 femminile il limite è poi sull'iscrizione a referto che prevede un minimo di 6 italiane di cui 3 sempre schierate, ma anche qui non sussiste differenza tra atleti comunitari e atleti non comunitari.

Nel Rugby (Celtic, Treviso e Aironi) si possono mettere a referto 5 atleti non di formazione italiana: 1 in prima linea, 1 in seconda linea, 1 in terza linea, 1 tra i mediani ed estremo, 1 tra centri e ali. In Eccellenza si possono tesserare 5 non comunitari però nel referto devono esserci 17 italiani formati su 22 giocatori.

Nell'Hochey pista e pallamano ancora non vi è distinzione tra atleti comunitari e atleti non comunitari. Per il primo vi è il limite di 3 atleti, per la pallamano di 2 atleti. Per l'hochey prato invece il limite è di 3 atleti non comunitari mentre non sussistono limiti per i comunitari.

Emerge, quindi, chiaramente una profonda differenza tra le varie discipline sportive che arricchiscono un quadro generale che si dimostra il più variegato possibile.

Sarà quindi interessante attendere le reazioni delle varie Federazioni Sportive Italiane alla richiesta della U.E. di uniformazione ai principi europei, nonché del CONI – che dello sport italiano è il massimo organo regolatore – per verificare se in oggi si può ancora individuare una zona franca e salvare la c.d. specificità dello sport oppure invertire la rotta e andare incontro all'Europa.

Tags: atleti dilettanti circolazione lavoratori

Condividi questo post:

12 settembre 2011

" Fumata bianca! Finalmente raggiunto l'accordo (almeno provvisorio) tra AIC e Lega di Serie A"

di **Elisa Brigandi**

Dopo mesi di veleni e roventi polemiche, lunedì è stata finalmente siglata l'intesa tra AIC e Lega di Serie A scrivendo la parola fine (o tregua ?!) ad una querelle che pareva ormai quasi irrisolvibile.
Le parti hanno, infatti, stipulato un accordo collettivo "ponte" della durata di un anno (giugno 2012), in attesa di definire ulteriori aspetti ancora controversi, che rientreranno in un successivo contratto triennale come da prassi.
In un contesto socio-economico travagliato come quello attuale, sembrano dunque essere prevalsi il buon senso ed il comune intento di dare inizio al campionato di massima serie, onde evitare che l'opinione pubblica potesse pesantemente disaffezionarsi allo sport più amato nel nostro Paese.
Senza qui ripercorrere tutte le tappe che hanno portato al rinvio della prima giornata di campionato di Serie A (si è parlato di "sciopero dei calciatori", ma ciò è improprio da un punto di vista prettamente giuridico, perché il primo turno non è stato annullato ma soltanto posticipato a data da destinarsi), ci soffermeremo unicamente su quegli aspetti ancora da definirsi in maniera compiuta, pur ad accordo siglato.
Si tratta, nello specifico, dell'arcinoto articolo 7 sui c.d. allenamenti separati, della regolamentazione del collegio arbitrale e del contributo di solidarietà contenuto nella recentissima manovra finanziaria adottata dal Governo. Oltre ad un cenno all'importate questione dei Collegi Arbitrali per le controversie nascenti dal contratto di ingaggio.
Per quanto riguarda il primo punto, il nuovo accordo stabilisce che la società debba fornire al calciatore "*attrezzature idonee alla preparazione e metta a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra*". Le istanze degli atleti sembrano apparentemente aver prevalso su quelle dei club, poiché non si fa alcun riferimento alla possibilità di allenamenti differenziati. In realtà, scorrendo il contratto, all'articolo 24 ("*Norme transitorie e finali*") si legge che "*le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che è loro intenzione concordare modifiche del parere interpretativo sull'art. 7 in modo, da un lato, da rendere chiari i diritti dei Calciatori e, dall'altro, di individuare le modalità più moderne e idonee per il regolare svolgimento degli allenamenti. Qualora le medesime non riuscissero a definire entro i prossimi 30 giorni un'interpretazione concordata, accettano sin d'ora che si intenderà allegata al presente Accordo, per farne parte integrante, l'interpretazione resa dalla FIGC in data 22 agosto 2011, con l'eliminazione dell'aggettivo 'temporanee'*".
Facendo, pertanto, riferimento alla citata interpretazione "autentica" fornita dalla Federazione, si nota che per ambiente consono alla dignità professionale "*deve intendersi evidentemente quello dedicato al gruppo di prima squadra e quindi di migliore qualità sotto ogni profilo tecnico-tattico-sportivo, con diritto del calciatore professionista di prepararsi nell'ambito del programma generale finalizzato al raggiungimento dei migliori risultati della prima squadra [...], a cui corrisponde una facoltà della società, attraverso il suo staff tecnico, di organizzare la preparazione [...] anche attraverso allenamenti differenziati per ragioni tecniche*". Resta da vedere, di conseguenza, se le parti troveranno un'intesa divergente dallo spunto fornito dalla FIGC, la quale, dal suo canto, non ha mai smesso di sottolineare come tale norma, laddove interpretata secondo canoni di buona fede, non abbia mai generato frequenti controversie (ad eccezione del caso Pandev-Lazio).
Per quanto riguarda il funzionamento del Collegio Arbitrale (previsto, va ricordato, dalla stessa legge 91/1981), i due principali nodi da risolvere riguardavano invece (volta che si era poi convenuto di non riproporre l'attuale situazione di gestione degli arbitrati presso le Leghe di appartenenza), la nomina del presidente e la sede di svolgimento. Il già citato articolo 24 del nuovo accordo collettivo, stabilendo che la materia venga disciplinata da una regolamentazione apposita in allegato, prevede che tale"*Regolamento [...] venga definito tra le parti entro un ragionevole tempo, secondo i seguenti principi già concordati tra le stesse parti: a) l'arbitrato sarà irrituale; b) per vertenze con valore fino ad Euro 50.000,00, vi sarà sede unica del CA a Roma, con Presidente del CA, in caso di mancato accordo tra gli arbitri, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma; c) per vertenze superiori ad Euro 50.000,00 e di valore indeterminabile, la sede del CA sarà quella del luogo ove ha sede la società, con Presidente del CA, in caso di mancato accordo tra gli arbitri, nominato dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'arbitrato*". E' stato, pertanto, introdotto uno spartiacque di natura economica (il valore della controversia) per stabilire tali distinzioni procedurali. La cui effettiva attuabilità, con relativi problemi di nomina di soggetti con adeguata preparazione specifica, sarà da vedersi!
Infine, come anticipato, merita un cenno anche la delicata questione relativa al contributo di solidarietà. In prima istanza, il Governo intendeva introdurre un prelievo straordinario del 5% sulla parte eccedente il 90mila € di reddito e del 10% sulla parte eccedente i 150mila €. Da qui, la volontà dei presidenti dei club di introdurre espressamente una clausola all'interno del contratto collettivo che prevedesse che "*eventuali contributi straordinari [...]* fossero *comunque a carico del calciatore*" e la conseguente rivolta degli atleti. Successivamente, come noto, tale contributo era stato in un primo momento cancellato per poi essere reintrodotto, soltanto dopo la stipula del nuovo accordo tra AIC e Lega di Serie A. La nuova versione dell'imposta è strutturata in maniera leggermente differente (prelievo del 3% oltre i 300mila € di reddito), lasciando, però, inalterata la possibilità di scontro: chi si dovrà accollare, infatti, tale esborso?
Se è pur vero che la maggior parte dei calciatori professionisti non gioca in Serie A e non raggiunge i 300mila € di reddito, bisogna anche tener conto, dall'altro lato, che molti club hanno concordato stipendi calcolati al netto e non al lordo e, pertanto, vi è il rischio fondato che questi debbano aumentare le somme elargite ai propri tesserati per lasciare loro invariato l'importo al netto della nuova tassa. Ma su questo si tornerà più specificamente in seguito.
Da quanto fin qui detto, emerge un quadro non certo felicissimo per il calcio italiano: molti nodi, infatti, non sono stati ancora sciolti e serviranno ulteriori prolungate trattative tra le parti.
Considerando anche la vicenda Calcioscommesse, la vertenza sui diritti televisivi e la diatriba per lo scudetto 2006, l'estate che si sta concludendo può essere sicuramente considerata come tra le più bollenti degli ultimi anni, non soltanto dal punto di vista climatico.
Al di là di tutto però, non possiamo che accogliere con soddisfazione la firma del nuovo "accordo ponte". Da questo fine settimana, infatti, si spera che gli unici scontri e contrasti siano quelli sui campi di gioco.
Buon campionato a tutti!

Edoardo Revello

Tags: aspetti istituzionali, calcio, rapporti di lavoro

Condividi questo post:

11 agosto 2011

IL CALCIO SCOMMESSE E LA DERIVA DEL PALLONE: (PARTE III)

di **Elisa Brigandi**

E finalmente venne il giorno … della Disciplinare.
La Commissione dopo una lunga serie di udienze con start up il 3 di agosto, e dopo aver visto sfilare davanti a sè tutti i principali protagonisti dello scandalo estivo del 2011, nella tarda giornata di ieri si è finalmente pronunciata sulla vicenda. Nelle 55 pagine del provvedimento l'organo giudicante, confermando, peraltro, i pronostici che si erano azzardati nei precedenti post di "Sport e Legge", ha severamente colpito società e tesserati.
Più in particolare, da un'attenta analisi della decisione pubblicata sul sito della FIGC emerge chiaramente come la Commissione abbia accolto quasi integralmente le richieste della Procura Federale. Solo in alcuni casi si è, infatti, distaccata andando ad irrogare sanzioni più lievi rispetto alle richieste di Palazzi. E' il caso, ad esempio, delle ammende inferte ad Ascoli (50.000 euro anzichè i 90.000 delle richieste), Verona, Sassuolo, Portogruaro, (20.000 anzichè i 50.000 delle richieste), Entella (15.000 anzichè 40.000), nonchè delle penalizzazioni inferte all'Atalanta (6 punti anzichè i 7 richiesti), Benevento (9 punti invece di 14), Cremonese (6 punti anzichè 9), e Pino di Matteo (8 punti invece di 12 punti).
Nel merito della sentenza si evidenzia, invece, che le sanzioni sopracitate arrivano al termine di un lungo e articolato provvedimento che si palesa fin da subito estremamente puntuale e attento alle singole posizioni ed ai vari ruoli assunti nella vicenda da tesserati e società. Nella decisione, infatti, si legge che "*nel caso in questione emergono comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l'ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l'essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell'elemento psicologico che ha connotato l'agire dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati. Va sottolineato, inoltre, il fatto che la vicenda si caratterizza per quel clima "omertoso" che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il "sottobosco" di vari pseudo appassionati*".
I giudici sembrerebbero, quindi, avere le idee molto chiare sul contesto in cui la vicenda si sarebbe sviluppata nonchè sui vari profili di responsabilità dei soggetti coinvolti.
Onde poi sgomberare ogni dubbio sul percorso logico-argomentativo che ha portato l'organo giudicante a selezionare, tra i vari modelli previsti dal CGS, determinate sanzioni, la Commissione si dilunga in maniera meticolosa sul regime sanzionatorio applicabile ai fatti contestati, nonché sui vari profili di responsabilità che coinvolgono i sodalizi sportivi, confermando in toto l'impianto sanzionatorio e i profili di responsabilità già anticipati nel precedente post del 27 luglio u.s. (e al quale si rinvia),
Più in particolare, appare estremamente interessante il punto della decisione in cui la Commissione evidenzia che "*se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall'illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l'opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell'ordinamento comune. Su quest'ultimo punto, si è osservato come la responsabilità oggettiva trova, nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva*".
Tuttavia, secondo la Disciplinare, "*ciò non può voler dire che l'Organo giudicante perderebbe ogni potere di graduazione della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo intercorrente tra società e tesserato, e in cui, anzi, la società stessa, oltre a non conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato*".
Altro passaggio importante del provvedimento è quello relativo alla determinazione in concreto delle sanzioni. La Commissione, infatti, ha rilevato che "*ai sensi dell'art. 16, comma 1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutando anche le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva. Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione ha quindi evidenziato in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti hanno suscitato un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell'ordine pubblico*".
Con riferimento, quindi, alle singole posizioni dei principali protagonisti della vicenda, la Commissione ha ritenuto che per Bellavista avessero assunto rilievo l'accertata partecipazione dell'incolpato all'associazione di cui all'art. 9 CGS che, ad avviso della Commissione, costituirebbe la più grave violazione prevista dalle norme federali, la rilevanza del ruolo dallo stesso rivestito nell'organizzazione con partecipazione attiva e la violazione del divieto di scommettere. Per Bressan invece l'accertata responsabilità del deferito sarebbe emersa in ordine alla realizzazione dell'illecito sportivo aggravato relativo alla gara Taranto-Benevento del 13.3.2011.
Quanto a Buffone avrebbe assunto rilievo l'accertata responsabilità in ordine alla realizzazione di cinque illeciti sportivi e la reiterata violazione del divieto di scommettere. In merito a Doni invece fondamentale era il coinvolgimento del deferito in ordine alla realizzazione dell'illecito sportivo aggravato relativo alla gara Atalanta-Piacenza del 19.3.2011.
Per Erodiani sarebbe stata per contro accertata la partecipazione dell'incolpato all'associazione di cui all'art. 9 CGS in virtù della posizione di vertice dallo stesso rivestita nell'organizzazione e la partecipazione a tredici illeciti sportivi, a cui poi si sarebbero affiancate omesse denunce e la reiterata violazione del divieto di scommettere
In merito a Paoloni e Santoni, i predetti sarebbero stati ritenuti responsabili, rispettivamente, il primo per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 9 del CGS e per l'accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di nove illeciti sportivi, il secondo per la sua accertata responsabilità in ordine alla realizzazione di tre illeciti sportivi aggravati.
A Signori e a Sommese, invece, sarebbe stata riconosciuta una concreta partecipazione all'associazione di cui all'art. 9 CGS, il primo con un ruolo di vertice, il secondo con un ruolo non meramente esecutivo.
Con riferimento alle Società, per contro, le rispettive sanzioni verrebbero invece dedotte dai differenti profili di responsabilità che le aveva viste coinvolte ovvero, ad esempio, la Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. per responsabilità diretta, la Società Ascoli Calcio 1898 S.p.a. per responsabilità oggettiva in relazione agli illeciti contestati ai suoi tesserati, la Società Atalanta Bergamasca Calcio per responsabilità oggettiva della Società in ordine agli illeciti contestati ai suoi tesserati relativamente alle gare Ascoli – Atalanta del 12.3.2011 e Atalanta – Piacenza del 19.3.2011 e per responsabilità presunta nell'illecito commesso in suo favore relativamente alla gara Atalanta – Piacenza del 19.3.2011, la Società Benevento Calcio S.p.a. per responsabilità oggettiva in ordine agli illeciti contestati al suo tesserato Marco Paoloni, o ancora la Società Ravenna Calcio S.r.l. per la gravità e la reiterazione delle condotte ed il coinvolgimento del Direttore sportivo nella realizzazione degli illeciti e il suo ruolo essenzialmente attivo.
Significativo è poi il passaggio in cui la Commissione specifica che per quanto attiene alle sanzioni inflitte alle Società Ascoli e Piacenza il CGS improrrebbe che le sanzioni dovrebbero essere applicate nel campionato di competenza e, eventualmente, ove non risultino afflittive, in quello successivo. Poiché, nel caso in questione, l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica ad ambedue le Società con riferimento al campionato di competenza (2010/11), non incidendo sulla loro posizione nella classifica finale, non risulterebbe afflittiva, la Disciplinare dispone che le rispettive penalizzazioni siano scontate nel campionato 2011/2012.
Quanto infine alla sanzione inflitta alla Società Esperia Viareggio la Commissione rileva che l'applicazione della penalizzazione di un punto nel campionato 2010 – 2011 non ne modificherebbe la posizione acquisita in classifica, risultando così inefficace e conseguentemente ha statuito che la sanzione dovrà, pertanto, essere scontata nel campionato 2011/2012.
Più in particolare, in merito alle società deferite a titolo di responsabilità presunta per l'illecito sportivo commesso a loro vantaggio da persone estranee, la Disciplinare ha ritenuto provato il loro coinvolgimento sull'assunto che dalle rispettive istruttorie non sarebbero emersi "*elementi che inducano, quantomeno in termini di ragionevole dubbio, ad escludere che la società abbia partecipato all'illecito ovvero ad affermare che lo abbia ignorato*".
Il passaggio è importante in quanto ricordiamo, per completezza, che il dato testualedel CGS nel definire l'illecito sportivo parla di "atti diretti", con ciò evocando l'art 56 c.p. relativo al c.d. delitto tentato, sennonché nello speculare articolo 7 del CGS manca ogni riferimento al requisito dell'idoneità degli atti e della loro univocità, presupposti imprescindibili ai fini penali per la realizzazione del reato. La giurisprudenza sportiva ha sempre bypassato la questione ritenendo in via interpretativa che la locuzione "atti diretti" comprendesse anche il requisito della "idoneità", requisito che da sempre la dottrina penalistica interpreta in termini di potenziale offensività di un atto, sicchè idonei saranno quindi gli atti che pur non arrivando ad integrare la consumazione dell'illecito integrano comunque una situazione di pericolo per il bene protetto (la regolarità delle gare). L'illecito sportivo quindi costituisce un illecito a consumazione anticipata che si realizza anche con il semplice tentativo di corruzione.
Ciò doverosamente specificato è chiaro, quindi, che la prova dell'illecito deve emergere dagli elementi concreti ravvisabili nelle singole vicende e necessita di una prova che vada al di là di ogni ragionevole dubbio, fermo restando che in presenza di elementi di colpevolezza che però non siano caratterizzati da precisi e concordanti riscontri probatori si deve necessariamente giungere ad un giudizio di proscioglimento, con ciò peraltro sconfinando nel nebulose campo delle presunzioni. Nella vicenda in esame, come anticipato, la Disciplinare è pervenuta ad un giudizio di responsabilità proprio ritenendo che dalle istruttorie non sarebbero emersi elementi tali da escludere un coinvolgimento dei sodalizi o per affermare una loro ignoranza dei fatti.
Appare evidente, però, come in tale contesto tutto l'onere probatorio risulterebbe a carico delle società che si troverebbero così a doversi misurare con una *probatio diabolica*, apparentemente insuperabile nei casi in cui fossero in concreto impossibilitate a provare, per la dinamica dei fatti, la loro estraneità alle vicende, e con il rischio di sconfinare in vere ipotesi di responsabilità oggettiva occulta.
Sul punto quindi sarebbe forse auspicabile un intervento del legislatore sportivo a chiarimento della norma.
A questo punto per conoscere l'esito della vicenda non resta che attendere il secondo grado di giudizio davanti alla Corte di Giustizia Federale, previsto, sembrerebbe, per il 18 agosto ed eventualmente il ricorso al TNAS, fatti salvi ulteriori azioni legali davanti agli organi della Giustizia Statale, nei limiti della legge 280/03 e dei recenti orientamenti della Corte Costituzionale.
To be continued …

Elisa Brigandi

Tags: calcio, giustizia, penale, questioni disciplinari, scommesse

Condividi questo post:

01 giugno 2011

Il Calcioscommesse e la deriva del pallone: dal campo di calcio alle aule di tribunale

di **Elisa Brigandi**

Ennesimo scandalo nel mondo del calcio legato ancora una volta al fenomeno delle scommesse nel calcio, che torna e ritorna come un' onda che non si infrange tra squalifiche, multe, retrocessioni e coinvolgimento di nomi eccellenti.
E' di oggi infatti la notizia, riportata da molti quotidiani sportivi (e non solo) che la Procura di Cremona a seguito di una lunga inchiesta che vede più di 40 nomi iscritti nel registro degli indagati tra ex giocatori di serie A, calciatori di serie cadette , dirigenti di società, diversi titolari di agenzie di scommesse e liberi professionisti, avrebbe arrestato ben 16 persone emettendo sette ordinanze di custodia cautelare in carcere e nove ordinanze di concessione degli arresti domiciliari con l'accusa di aver condizionato il risultato di vari incontri dei campionati di calcio di serie B e di Lega Pro.
A creare particolare scalpore, visto che purtroppo la notizia in sé dell'esistenza di giri di scommesse ormai non fa più notizia, è la notorietà delle persone coinvolte.
Tra i nomi illustri coinvolti nello scandalo figurerebbero, infatti, quelli di personaggi molto noti negli ambienti sportivi come per esempio Beppe Signori ex capitano della Lazio e attaccante della Nazionale, per il quale sarebbero stati addirittura disposti gli arresti domiciliari.
Dall'ordinanza firmata dal Gip di Cremona sembrerebbe, infatti, desumersi che l'ex attaccante fosse un elemento centrale di un gruppo di scommettitori operante in Bologna, arrivando addirittura a scommettere su una gara di Serie A (Inter- Lecce) ben 150 mila euro .
Vittime della maxi retata sarebbero inoltre altri personaggi noti come Antonio Bellavista (ex capitano del Bari), etichettato anche come un pilastro del gruppo di scommettitori, nonché i giocatori dell'Ascoli Vittorio Micolucci e Vincenzo Sommese, oltre Gianfranco Parlato (ex giocatore di serie B e C in oggi collaboratore del Viareggio Calcio) e Mauro Bressan, 40 anni (ex centrocampista di Fiorentina, Genoa, Venezia, Foggia, Bari, Cagliari), e Marco Paoloni, attuale portiere del Benevento: questi ultimi tutti colpiti dalla misura degli arresti domiciliari.
Altri nomi eccellenti coinvolti nello scandalo, e attualmente indagati, sarebbero poi quelli di Stefano Bettarini, ex giocatore della Sampdoria, e Christian Doni, capitano dell'Atalanta.
Gli inquirenti, comunque, non escludono che dal materiale sequestrato nel corso di diverse perquisizioni effettuate sia a casa degli indagati sia in alcune ricevitorie e studi professionali, potrebbero emergere elementi e indizi tali da allungare l'elenco delle persone coinvolte.
La cosa maggiormente preoccupante, che emergerebbe poi dalle carte dell'inchiesta, sarebbe però la probabile esistenza di una vera organizzazione criminale che era in grado di "gestire" (con tanto di "tariffario di massima per la compera delle partite") contemporaneamente quasi 5 incontri di calcio e nella quale i calciatori e gli ex giocatori professionisti arrestati dalle forze dell'ordine avrebbero assunto specifici compiti e ruoli con il comune intento di manipolare gli incontri al fine di trarne un indebito vantaggio.
I timori degli investigatori sarebbero poi ulteriormente accresciuti della presenza tra gli scommettitori anche di alcuni gruppi "di dubbia provenienza" (tra cui spicca una figura denominata lo "zingaro") composti in prevalenza da albanesi e slovacchi che avrebbero "investito" nelle scommesse ingenti capitali di denaro di cui non sarebbe nota la "provenienza", con ciò quindi non escludendo che dietro il tutto ci potrebbero anche essere episodi di riciclaggio.
Gli scenari futuri che si profilano all'orizzonte sono molteplici in quanto accanto all'inchiesta della magistratura ordinaria è presumibile che si affiancherà anche l'inchiesta interna della giustizia sportiva.
Più in particolare in sede ordinaria è probabile che gli indagati saranno tutti sottoposti ad un processo penale che li vedrà imputati per il reato di frode sportiva di cui all'art. 1 L. 401/89 e art. 110 c.p. (a titolo di concorso di persone nel reato) proprio perché in concorso tra loro potrebbero aver offerto, promesso o compiuto atti fraudolenti diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
La Legge 13 dicembre 1989, n. 401 disciplina infatti gli "*Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche*".
L'art. 1 in particolare è dedicato alla c.d. Frode in competizioni sportive e prevede che "chiunque" e quindi anche i soggetti non tesserati alla FIGC "*offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI [..] al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire € 258 a € 1.032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente […] i fatti[…] sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822*".
Allorchè poi i pubblici ministeri dovessero rinvenire nella vicenda in esame l'effettiva sussistenza di una organizzazione criminale, allora il quadro si potrà sicuramente aggravare, in quanto se il coinvolgimento degli indagati dovesse andare al di là di un mero accordo occasionale (e quindi di un mero concorso di persone nel reato) andando invece a rivestire i contorni di un autentico vincolo associativo teso alla realizzazione di un vasto programma criminoso, allora oltre i predetti reati agli imputati potrebbe essere contestato anche il reato di cui all'art. 416 c.p. (Associazione a delinquere) per il quale, infatti, occorre che 2 o più persone si associno anche in forma rudimentale ma allo scopo di commettere più delitti: il reato in particolare sussisterebbe solo per il fatto di partecipare all'associazione indipendentemente dal compimento o meno degli illeciti. Le pene (che per l'ipotesi base vanno dalla reclusione da 3 a 7 anni) varieranno poi a seconda del peso e dei ruoli rivesti all'interno dell'organizzazione, distinguendo, infatti, la legge penale tra gli associati le figure dei capi, dei promotori, degli organizzatori ecc. .
In sede sportiva, invece, poiché l' art 2 L. 401/89 prevede che "*Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice.*", è presumibile che i soggetti che in oggi sono tesserati/affiliati per la FIGC saranno deferiti per l'illecito di cui agli art. 6 (divieto di scommesse) e 7 (illecito sportivo) del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.
L'art. 6 CGS prevede, infatti il divieto per i soggetti dell'ordinamento federale (dirigenti, soci, tesserati delle società, ecc.)di "*effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC*".
La violazione del divieto comporta la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi. In caso di responsabilità diretta della società il fatto è punito con la sanzioni della penalizzazione di punti, l'esclusione dal campionato di competenza, la retrocessione all'ultimo posto e la revoca dello scudetto, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.
L'art. 7 del CGS disciplina, invece, l'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia prevedendo che il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
Se viene accertata la responsabilità della società il fatto è punito, a seconda della sua gravità, in caso di responsabilità diretta con le sanzioni dell'esclusione dal campionato di competenza, della retrocessione all'ultimo posto e della revoca dello scudetto. In caso di responsabilità oggettiva sarà altresì applicata, oltre alle pene anziviste, anche la sanzione della penalizzazione in classifica .
Ai singoli soggetti riconosciuti responsabili di illecito sportivo sarà invece applicata la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni.
Resta fermo in ogni caso che i singoli soggetti dell'ordinamento sportivo che siano venuti a conoscenza in qualunque modo della possibile commissione di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC, venendo altrimenti sanzionati.
Infine, segnaliamo che anche in sede sportiva è prevista ex art 9 CGS – e quindi se ne ricorreranno i presupposti anche contestabile – la figura dell' "*Associazione finalizzata alla commissione di illeciti*" che ricorre in particolar modo quando tre o piùsoggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti. In tal caso per il solo fatto di partecipare all'associazione la norma prevede per i colpevoli l'applicazione delle sanzioni della squalifica e inibizione.
Gli eventi citati, purtroppo, dimostrano come il fenomeno delle scommesse sia tutt'altro che in via estinzione e palesa anche una certa recidiva, soprattutto degli atleti, nel percorrere e ripercorrere determinate situazioni. A fare da monito, quindi, non sono quindi bastati i numerosi episodi – e relative sanzioni – che si sono succeduti nel corso degli anni. A partire dai fatti del 1927, quando il Torino si vide revocato lo scudetto per la combine del derby, passando per la bagarre del 1980, che coinvolse nomi noti della massima serie come per es. Manfredonia e Giordano della Lazio, Albertosi e Morini del Milan, nonchè l'allora presidente Felice Colombo, tutti assolti dalla giustizia ordinaria (in allora la legge non copriva i fatti), ma condannati da quella sportiva che fece retrocedere Milan e Lazio in serie B. Miracolato eccellente fu solo Paolo Rossi salvato dall'amnistia del 1982 grazie alla quale potè anche partecipare a quei Mondiali di Spagna che portarono poi all'Italia il terzo titolo iridato. Fino ad arrivare,dopo un periodo di calma apparente al 2001 quando il fenomeno esplose di nuovo con l'inchiesta per presunti tentativi di combine su Atalanta-Pistoiese di Coppa Italia e poi, a distanza di pochi anni, ancora nel 2004 con le indagini a carico di Modena, Sampdoria e Siena e alcuni dei loro giocatori (tra cui per es. Stefano Bettarini che se la cavò con cinque mesi di stop inferti dalla giustizia sportiva). Il Modena riuscì ad evitare la retrocessione, mentre le altre squadre coinvolte furono solo sanzionate con una multa.
Pertanto, passando per Calciopoli 2006, dove però l'"*affaire*" ineriva più che altro episodi di "corruzione", e per la Germania nel 2009, dove 15 persone finirono in manette nell'ambito di un'inchiesta su un giro di scommesse illegali legato a incontri di campionati europei e coppe internazionali truccati in una decina di Paesi europei (3 partite della Champions, 12 dell'Europa League e diverse gare dei massimi campionati di Austria, Bosnia, Ungheria, Slovenia, Croazia e Turchia), ecco allora nel 2011 l'ennesimo scandalo legato al calcio scommesse.
E altro pare bollire in pentola…come la situazione del Potenza e l'inchiesta partita nel 2010.
Che dire.. palla al centro si ricomincia… scommettiamo!?!
Elisa Brigandi

Tags: calcio, penale, questioni disciplinari, scommesse

Condividi questo post:

27 luglio 2011

IL CALCIO SCOMMESSE E LA DERIVA DEL PALLONE: PARTE II

di **Elisa Brigandi**

A distanza di neanche 2 mesi dalla pubblicazione sui principali quotidiani sportivi della notizia dell'avvio dell'inchiesta "LAST BET", il Procuratore Federale della FIGC, dopo aver esaminato tutte le carte trasmesse dalla Procura della Repubblica di Cremona (che come già anticipato nel precedente articolo pubblicato su questo blog il 1/6/11 sono utilizzabili in base all'art. 2 della legge 401/89) e dopo una lunga attività istruttoria – che a partire dal 4 luglio ha visto gli interrogatori di più di 48 persone – ha ufficialmente reso noti i deferimenti ai competenti organi di giustizia sportiva.
Il Dott. Palazzi ha di fatto deferito alla Commissione Disciplinare ben 18 clubs.
In particolare, sono state deferite due società di serie A, Atalanta e Chievo, tre di serie B (Ascoli, Verona e Sassuolo), undici di Lega Pro (Alessandria, Cremonese, Benevento, Ravenna, Virtus Entella, Piacenza, Esperia Viareggio, Portogruaro, Taranto, Spezia e Reggiana) e due della Lega Dilettanti (Cus Chieti e Pino Di Matteo).
I sodalizi sono tutti stati deferiti a vario titolo, ovvero per responsabilità diretta, per responsabilità oggettiva o per responsabilità presunta, a seconda dei casi e dei diversi profili di coinvolgimento. Sul punto ricordiamo che la *responsabilità diretta* entra in gioco quando i fatti sono imputabili a soggetti che hanno rappresentato anche per singole questioni i sodalizi sportivi. Tale figura non pone problemi in quanto compatibile con i principi civilisti in tema di rappresentanza e con la conseguente riferibilità alla società degli atti posti in essere dai suoi organi rappresentativi.
Quanto invece alla *responsabilità presunta* si rileva che il legislatore sportivo al fine di evitare applicazioni "inique" della norma, esige una prova contraria che non abbia i requisiti della certezza e che non necessariamente deve essere fornita dalla società "avvantaggiata": la presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolte in corso di procedimento, risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato. La presunzione sarà vinta non solo quando si accerti positivamente l'estraneità della società a qualunque forma di compartecipazione materiale o morale, bensì anche nel caso in cui la prova della partecipazione sia insufficiente o contraddittoria. Ad analoga conclusione dovrà giungersi in mancanza della prova: allorché nessun elemento coinvolga, neppure a livello indiziario, la società nell'illecito sportivo commesso da altri, il giudice, valutando la portata negativa di quanto emerso nei confronti della società, dovrà necessariamente prospettarsi il fondato dubbio dell'estraneità della stessa alla commissione del fatto.
Più complessa è, infine, la questione della legittimità o meno della *responsabilità oggettiva*, per la quale, infatti, da sempre si contrastano le voci di quanti, da un lato, ne contestano la sua conformità con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare con il principio di personalità della responsabilità personale (art. 27 Costituzione), e quanti, invece, rilevano che la responsabilità de qua, riguardando le società e non anche i singoli atleti, trova nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e nelle sue finalità una valida giustificazione, rispondendo di fatti all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva.
Altresì deferiti risultano poi ben 26 tesserati (ma il numero è presumibile che sia destinato a crescere), tra calciatori, dirigenti ed allenatori: alcuni per le violazioni dell'art 9 CGS (associazione finalizzata alla commissione di illecito sportivo) – come ad es. Signori e Paoloni , il d.s. del Ravenna Giorgio Buffone e anche Massimo Erodiani – altri per la violazione ex art 7 CGS (illecito sportivo) – come per es. Doni.
A questo punto è legittimo domandarsi quali saranno gli scenari futuri anche se è d'obbligo evidenziare che i procedimenti disciplinari sono ancora ai loro albori e, pertanto, appare difficile in oggi sbilanciarsi in ogni genere di previsione.
In ogni caso sin d'ora appare importante soffermarsi su alcune questioni che appaiono rilevanti.
Nel precedente post del 1/6/11 si era rilevato come in caso di coinvolgimento societario nei fatti di illeciti sportivi, il CGS ex art 7 prevede, a seconda della gravità, in caso di responsabilità diretta le sanzioni dell'esclusione dal campionato di competenza, della retrocessione all'ultimo posto e della revoca dello scudetto. In caso di responsabilità presunta o oggettiva è applicabile, oltre alle pene anziviste, anche la sanzione della penalizzazione in classifica.
Ai singoli soggetti riconosciuti responsabili di illecito sportivo sarà invece applicata la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni.
Pene poi ulteriormente aggravate in caso di contestazione anche dell'illecito di cui all'art 9 CGS (Associazione)
In oggi, però, pare interessante rilevare come in questi due mesi, e all'indomani della deflagrazione dello nuovo scandalo, la FIGC conscia della necessità di arginare e fermare il dileguarsi del fenomeno ha deciso di adottare un pugno di ferro andando ad incidere sul CGS e, più in particolare, andando a inasprire i trattamenti sanzionatori.
Con comunicato del 177/A del 9/6/11, infatti, sono stati modificati l'art. 6 (divieto di scommesse) e 7 (illecito sportivo) del medesimo codice.
Il nuovo art 6 CGS, in specie, aumentata la squalifica per i casi di violazione da parte dei tesserati del divieto previsto dalla norma portando il limite minimo edittale dai precedenti 18 mesi di squalifica al nuovo minimo di 2 anni, ed in aggiunta prevede, altresì, la sanzione dell'ammenda non inferiore a 25.000.
Nulla cambia, invece, per le società che, in caso di accertamento di una loro responsabilità diretta, continuano a venire sanzionate con la pena della penalizzazione, retrocessione, esclusione dal campionato o non assegnazione o revoca del titolo ex art. 18 CGS.
Nuova è la previsione di un obbligo specifico di denuncia dei casi conosciuti di scommesse ora sanzionato ad hoc con la pena dell'inibizione o squalifica non inferiore a 3 mesi e con l'ammenda non inferiore a € 15.000,00.
Il nuovo art. 7 CGS per i soggetti ritenuti responsabili dell'illecito sportivo tiene ferma la sanzione della squalifica o inibizione per un periodo minimo di 3 anni MA introduce ex novo la sanzione di una ammenda non inferiore a € 50.000,00, nonché la previsione per i casi di mancato adempimento dell'obbligo di denuncia dei fatti di illecito sportivo della sanzione dell'inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a € 30.000,00
L'iniziativa merita un plauso ma non può sfuggire ad un attento osservatore della materia che le nuove sanzioni in linea di principio non potrebbero applicarsi ai fatti oggetto dello scandalo in essere per i quali, invece, dovrebbero trovare applicazione le norme del vecchio CGS ante riforma e le relative sanzioni.
Vale la pena di osservare infatti che lo stesso CGS ex art. 2 (Applicabilità e conoscenza delle regole) prevede espressamente che "in *assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva*". Ebbene sul punto si deve osservare che gli art. 25 Costituzione e art. 2 Codice Penale sanciscono il principio di irretroattività della legge sfavorevole e della retroattività della legge favorevole al reo.
Più in particolare, l'art. 25 dispone che *"Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"*. In conformità, quindi, al precetto costituzionale l'art. 2 c.p. dispone che "*nessuno può' essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato"* e prosegue prevedendo che "*nessuno può' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali*" e che "*se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"*.
In sostanza, quindi, dal combinato dell'art. 25 Cost. e art. 2 del c.p. si evincerebbe il principio di irretroattività della legge penale e con essa delle norme sanzionatorie, ragione per cui nella vicenda in esame, ed in assenza di disposizioni in senso contrario contenute nei regolamenti federali, si potrebbe affermare l'inapplicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti in essere.
Altra questione interessante sui cui soffermarsi è poi anche quella relativa al campo di applicazione delle eventuali sanzioni. Se all'esito del procedimento verranno infatti irrogate sanzioni, queste, molto probabilmente, potrebbero venir fatte scontare a partire dal prossimo campionato anzichè andare ad incidere sulle classifiche del campionato passato. Questo perché lo stesso CGS introdurrebbe un principio importante, ossia quello della c.d."afflittività delle sanzioni". L'art. 18 CGS, infatti, prevede che la sanzione "*che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva successiva* ", ragion per cui gli organi disciplinari ben potrebbero valutare tale opzione, con tutte le conseguenze del caso in virtù anche del fatto che nell'eventuale procedimento di appello si potrebbe essere in prossimità dell'inizio dei Campionati.
Infine, last but not least, ultima questione ulteriormente interessante da analizzare è quella relativa agli aspetti processuali.
Il CSG, infatti, per il procedimento di illecito sportivo prevede una disciplina ad hoc disciplinata dagli art. 40 e 41. In questa sede preme però osservare come l'aspetto più interessante è contenuto nel C.U. FIGC 181/A del 14/06/2011 con il quale si dispone che per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale il termine di 5 giorni per le memorie difensive è ridotto a 3 giorni dalla comunicazione del deferimento ed il termine per la comparizione di 10 giorni è ridotto a 5 giorni, ragion per cui la prima udienza è già stata fissata al 3 di agosto.
Sicuramente le difese delle società, giocoforza, dovranno affrontare un vero e proprio tour de force per esaminare tutti gli atti e predisporre adeguate linee difensive in un arco di tempo così ridotto, circostanza questa che non può non lasciare qualche perplessità in relazione alla tutela del diritto di difesa di cui all'art 24 Cost. ampiamente ridotto dal limitatissimo tempo a disposizione .
Quanto poi alle procedure di appello sin d'ora con il medesimo comunicato viene previsto che le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse con Comunicati Ufficiali.
A questo punto quindi non resta che attendere i futuri sviluppi della vicenda per poter vedere come tutti questi nodi saranno affrontati e, se del caso, risolti !!

Tags: calcio, giustizia, penale, questioni disciplinari, scommesse

Condividi questo post:

03 maggio 2011

Giro di vite da parte della Federciclismo nella lotta al doping: stretti i freni della bicicletta?

di **Elisa Brigandi**

Dopo il caso Riccò il ciclismo torna nuovamente sotto osservazione.
Risale a pochi giorni fa, infatti, la notizia trapelata dalle pagine dei quotidiani sportivi, per cui a Mantova la Procura della Repubblica, dopo aver concluso le indagini preliminari, si starebbe muovendo verso il probabile rinvio a giudizio per il reato di doping per ben 32 indagati .
L'inchiesta, ricordiamo, ruota intorno ad una farmacia di Mariana Mantovana che per l'accusa, sarebbe stata al centro di un giro di prodotti dopanti. Oltre alle intercettazioni, che ancora una volta sarebbero state propulsive per le indagini, i NAS avrebbero anche reperito materiale utile a seguito di pedinamenti e appostamenti dai quali sarebbe emerso che alcuni atleti avrebbero fatto ricorso all'emotrasfusione.
Ad oggi sarebbero stati spediti gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, ricevuti i quali gli indagati avranno la facoltà nel termine di 20 giorni di sollecitare ulteriori indagini o chiedere di essere ascoltati per far luce sulla vicenda. Spetterà poi al Giudice per le indagini preliminari decidere se portare la vicenda in aula o optare per il proscioglimento.
Altra Procura, non più Mantova bensì Padova, ma la sostanza non cambia.
Anche qui gli inquirenti avrebbero negli stessi giorni inviato contemporaneamente i NAS in Sicilia e nella provincia di Brescia per effettuare perquisizioni ed accertamenti, ivi compresa la consegna delle cartelle cliniche, presso diverse e note squadre professionistiche i cui atleti sarebbero al centro di indagini.
A gettare poi altra benzina sul fuoco ci sarebbero anche le dichiarazioni rilasciate al noto programma Striscia la Notizia da parte di un ex dirigente di un team femminile che avrebbe denunciato di essere a conoscenza di fatti inerenti l'uso del doping tra le donne e a seguito delle quali la stessa Federciclismo avrebbe deciso di rivolgersi alla Magistratura per gli opportuni accertamenti del caso .
In tale contesto si è, quindi, inserito il grido di allarme del Presidente del CONI Petrucci il quale avrebbe richiamato il mondo del ciclismo a prendere seri provvedimenti nonché ad attivarsi con "fatti concreti e non parole".
Convocati pertanto a Milano gli "stati generali" del ciclismo il Presidente della Federciclismo Di Rocco avrebbe accolto il monito del Coni scegliendo una linea durissima.
Al prossimo consiglio federale si dovrebbero, infatti, approvare una serie di misure severissime.
Più in particolare, le future modifiche dovrebbero riguardare i seguenti punti : convocazione in Nazionale solo per gli atleti in possesso di parametri biologici credibili nonché introduzione di norme per le quali il passaggio al professionismo dovrebbe prevedere l'inserimento dell'atleta per i due anni precedenti in un ranking federale teso a monitorare il profilo biologico.
Ancora, dovrebbe poi inibirsi il passaggio alla categoria professionistica per gli atleti colpiti da sanzioni in materia di doping.
Onde agevolare l'acquisizione di notizie di illeciti, sarà poi attivata una apposita casella di posta elettronica (sosdoping@federciclismo.it) per segnalare e denunciare l'esistenza di pratiche dopanti. Tutte le comunicazioni saranno considerate riservate ma utilizzabili dalla Procura Federale che valuterà se attivare o meno le opportune procedure disciplinari.
Ma, soprattutto, dovrebbero essere previste pene più severe per gli atleti trovati per la prima volta positivi ai controlli antidoping con l'aumento da due a quattro anni della sanzione della squalifica. Si tratterebbe, quindi, di una modifica importante in quanto rappresenterebbe, in caso di prima violazione, una sanzione emblematica.
Tuttavia, si segnala che tale aumento di pena troverebbe però al momento un limite nell'art. 10.6 del Codice WADA che infatti, per le violazioni della normativa antidoping diverse dal traffico o somministrazione di sostanze o pratiche dopanti (per le quali invece sono previste sanzioni ancora più severe), prevede la misura della squalifica per 4 anni solo nelle ipotesi in cui nella vicenda ricorrano particolari circostanze aggravanti. In caso di assenza di aggravanti deve applicarsi la sanzione base di 2 anni di squalifica.
Sul punto occorrerà quindi attendere l'esito del consiglio federale per vedere come la Federciclismo, sentita necessariamente la WADA, risolverà il contrasto.
Infine, tra le novità figurerebbe anche la previsione della radiazione per i casi di recidiva da parte degli atleti e per i soggetti come tecnici, massaggiatori, preparatori atletici, medici e meccanici che somministrano, agevolano e/o aiutano gli atleti nell'adozione di pratiche dopanti o nell'assunzione di sostanze dopanti.
Ai ciclisti squalificati dovrebbe anche essere inibita la partecipazione a eventi organizzati in Italia o sotto l'egida federale.
Contemporaneamente a quanto accadeva a livello sportivo negli stessi giorni anche il Governo si è fatto propulsore di una campagna antidoping.
Dopo la provocazione dell'oncologo Umberto Veronesi di liberalizzare l'uso del doping, il Governo ha infatti nominato una "Commissione ministeriale per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive ", ossia un organo di controllo con il compito di indagare su quanto avverrebbe nello sport dilettantistico con particolare attenzione al mondo delle palestre e delle gare ciclistiche onde monitorare, prevenire e limitare i casi di doping amatoriale, atteso che la triste piaga del doping negli ultimi anni sembrerebbe essersi diffusa, con grande sconcerto, anche ai livelli amatoriali.
Che dire, tutte queste iniziative sono esemplari, necessarie ed opportune in quella che sembra sempre di più una vera e propria crociata contro il doping , ma la sensazione è che finchè non cambierà una certa cultura e mentalità da parte degli addetti ai lavori, e per primi degli atleti che devono imparare a rispettarsi di più, le pedalate future per sconfiggere il fenomeno del doping sono tutte in salita !!
Elisa Brigandì

Tags: ciclismo, doping, penale

Condividi questo post:

04 marzo 2011

Frode sportiva: quando il silenzio è d'oro

di **Elisa Brigandi**

Ancora luci e ombre sulla presunta combine tra Genoa e Venezia. A distanza infatti di quasi 6 anni dagli eventi la parola fine sulla vicenda ancora non è stata posta.
La Corte di Appello di Genova (dopo il rinvio dalla Cassazione per l'annullamento della precedente condanna in appello) ha infatti riconfermato la condanna a 4 mesi per il Presidente del Genoa, Enrico Preziosi, imputato per il reato di frode sportiva in merito alla vicenda del presunto accordo sul risultato della gara Genoa-Venezia, giocata nel campionato di serie B 2004-2005. Assolti invece tutti gli altri coimputati."
Ma vediamo di ricostruire nei dettagli questa lunga (ed a quanto pare infinita) vicenda cercando di capire cosa è successo tra un colpo di scena e l'altro, tra smentite e conferme, condanne e assoluzioni… anche se non per tutti.
Partiamo dai fatti: nel 2005 vincendo la gara contro il Venezia per 3-2, il Genoa conquistò la promozione in Serie A . A rovinare però la festa al popolo genoano ci pensarono due PM genovesi, che indagavano da tempo su un lotto di 42 partite dalla A alla D per presunte scommesse clandestine e, sulla base degli elementi investigativi raccolti, alcuni giorni dopo la gara incriminata avevano fermato Giuseppe Pagliara, un dirigente del Venezia, trovandolo in possesso della ormai famosa "valigetta" contenente la somma di 250.000 euro che Pagliara giustificò essere una caparra per la vendita appena conclusa di Maldonado dal Venezia al Genoa.
Secondo l'accusa, invece, quella somma era il corrispettivo che le due squadre avevano concordato per truccare la gara e assicurare così la conquista della promozione al Genoa . La prova della combine sarebbe stata fornita dalle intercettazioni telefoniche intervenute tra i Presidenti delle due squadre (Preziosi e in allora Dal Cin) nelle quali i due provavano a trovare un'intesa sul risultato della gara.
Le carte dell'inchiesta relative alla partita Genoa-Venezia furono così trasmesse alla Procura Federale della FIGC che, a sua volta, aprì un procedimento in sede sportiva contro il Genoa ed il Venezia per il c.d. illecito sportivo (art 7 Codice Giustizia Sportiva) e che si concluse poi con l'amaro declassamento all'ultimo posto del Campionato di Serie B 2004-2005 e conseguente retrocessione della squadra rossoblu in Serie C1 con 3 punti di penalizzazione. I due Presidenti furono sanzionati con 5 anni di inibizione con proposta di radiazione. Altri 5 anni furono dati all'allora direttore sportivo del Genoa Capozucca e al dirigente del Venezia Pagliata, 3 anni e 1 mese a Michele Dal Cin (dirigente del Venezia e figlio del Presidente). In secondo grado la Corte di Appello Federale (CAF) confermò quasi tutte le decisioni della Disciplinare.
Il Genoa però non si arrese e violando il vincolo di giustizia (la norma sportiva che vieta ai tesserati ed affiliati il ricorso al Giudice statale ed impone loro di rispettare le decisioni degli organi di giustizia sportiva) presentò un ricorso al Tribunale di Genova il quale però lo rigettò rilevando un difetto di giurisdizione: la questione ineriva profili amministrativi (la retrocessione), è la competenza, quindi, in base alla Legge 280/03 (la normativa che delimita i confini di giurisdizione tra giudice sportivo e giudice statale) spettava al TAR del Lazio.
Sul fronte penale, invece, i protagonisti furono tutti rinviati a giudizio con l'accusa di frode sportiva (art 2 L. 401//89) e condannati prima dal Tribunale e poi nel 2008 dalla Corte di Appello di Genova a 4 mesi di reclusione (le richieste della Procura erano per 8 mesi). L'unico assolto, per non aver commesso il fatto, fu Michele Dal Cin.
A questo punto della storia, finalmente, arriviamo al punto nevralgico della vicenda.
I legali di Preziosi non si diedero per vinti forti di una certezza: quelle intercettazioni, la prova principe per gli organi inquirenti sulla quale poggiava tutto l'impianto accusatorio, non erano utilizzabili nel procedimento contro Preziosi in quanto erano state acquisite a loro avviso in maniera illegittima e al di fuori dei limiti consentiti dalla legge ed in particolare dall'art. 266 c.p.p. Le intercettazioni, infatti, erano state originariamente disposte nei confronti di altri indagati ed in relazione ad un'ipotesi di reato associativo finalizzato alla clonazione di carte di credito, ipotesi, peraltro, poi oggetto di successiva archiviazione. Erano poi proseguite, con autorizzazioni del GIP, dalle motivazioni identiche a quelle originarie, in relazione ad un presunto traffico di sostanze anabolizzanti nonché poi ad ipotesi di frode sportive, ed infine si erano concentrate nei confronti di indagati diversi da quelli originari e solo su tale ultima figura di reato, per la quale, peraltro, le intercettazioni ai sensi dell'art. 266 c.p.p. non sarebbero neanche consentite. Si deduce quindi che secondo i difensori le intercettazioni non potevano essere disposte. Conseguenza immediata e diretta per la difesa doveva dunque essere l'assoluzione degli imputati.
Tali assunti difensivi furono accolti dalla Corte di Cassazione che, infatti, nel 2010 ha annullato la sentenza di condanna inflitta in secondo grado disponendo il rinvio del processo ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.
Più in particolare, la Suprema Corte riconobbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini per l'accertamento di un reato associativo, rivelatosi poi inesistente ed oggetto di archiviazione, ed afferenti quindi all'accertamento di un reato diverso da quello per cui era stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati. Reato questo per il quale le intercettazioni ai sensi dell'art. 266 c.p.p. non sono consentite. La ratio della decisone è insita nel fatto che l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni ha un limite nella esigenza di reprime la commissione di reati di particolare gravità ed è evidente che tale limite non può essere modificato con l'uso nel giudizio di intercettazioni al fine di accertare reati per i quali tale mezzo di indagine, invasivo delle predette libertà, non è consentito, anche se originariamente disposto per l'accertamento di una diversa fattispecie criminosa rivelatasi inesistente (quella dell'associazione a delinquere poi archiviata).
Palla al centro e tutto da rifare ? A quanto pare si.
L'ennesimo atto di questa storia è stato posto dalla diversa sezione della Corte di Appello di Genova incaricata del processo bis , la quale con sentenza del 25 febbraio 2011 ha assolto tutti gli imputati tranne, a sorpresa, il Presidente genoano, per il quale ha confermato la condanna a 4 mesi, anche se in oggi la pena è comunque coperta da indulto.
Ovviamente la domanda che tutti ci poniamo è la ratio legis di tale decisone.
Ad oggi le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate ma da quanto emerso dal processo si può evincere che mentre in sede di indagine tutti gli imputati si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere Preziosi, per contro, avrebbe reso dichiarazioni agli inquirenti. Questo potrebbe, per la Corte di Appello, aver "sdoganato" il contenuto delle intercettazioni. Per sapere, però, le reali ragioni della decisione dovremo aspettare le motivazioni, ma già sin d'ora si potrebbe dire che il vecchio detto per cui il silenzio è d'oro è sempre in auge !!

Elisa Brigandi

Tags: calcio, penale, questioni disciplinari, scommesse

Condividi questo post: